Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 27 settembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 576.
Abrogazione della legge 13 giugno 1942, n. 1063, relativa allo sgravio dei contributi unificati in agricoltura per le zone montane a scarso reddito . . . . . . Pag. 1455

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 577.
Concessione di un contributo straordinario ai Comuni più bisognosi per l'arredamento dei seggi elettorali. Pag. 1455

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 578.
Disposizioni per l'albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo . . . . Pag. 1456

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 579.
Corresponsione di assegni integrativi delle indennità di disoccupazione . . . . Pag. 1456

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 580.
Modificazioni al R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, sulla disciplina delle requisizioni . . . . Pag. 1457

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 luglio 1945, n. 581.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica commerciale « Padre Reginaldo Giuliani » di Roma . . . . Pag. 1458

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 582.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione di due Benefici coadiutorali nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Camaiore (Lucca) . . . . Pag. 1458

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 583.
Proroga della gestione commissariale del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari. Pag. 1458

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1945.
Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . Pag. 1458

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.
Nomina dei commissari liquidatori di alcune Federazioni nazionali aderenti alla soppressa Confederazione degli industriali . . . . Pag. 1459

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.
Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita . . . . Pag. 1460

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.
Autorizzazione all'Istituto di previdenza e credito delle comunicazioni ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita . . . . Pag. 1460

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.
Autorizzazione alla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita. Pag. 1460

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.
Autorizzazione alla Società anonima « Riunione Adriatica di sicurtà », con sede in Trieste, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita. Pag. 1460

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana ad aprire una filiale a Pianello di Monteroberto (Ancona) . . . . Pag. 1461

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.
Autorizzazione al Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena ad aprire una filiale a Vetto d'Enza (Reggio Emilia) . . . . Pag. 1461

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Stanz e Fischer », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 1461

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Lavanderia Sempione di Meyer C. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1461

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Deko », con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1462

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Agenzia italiana per la moda », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 1462

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « S.A.R.M.U. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 1462

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Sternheim Leo e De Riva », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 1462

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della S. A. « I.S.T.E.R. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . Pag. 1463

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Immobiliare Locati », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 1463

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Lasa », con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1463

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della « S.A.I. Martino Keller », con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1463

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Società italiana Burco », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 1464

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Succ. Fischer & Rechsteiner », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 1464

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1945.
Disposizioni sulla disoleazione dei semi oleosi e sul vincolo degli olii ricavati . . . . Pag. 1464

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e del commercio: Sostituzione del commissario governativo per la gestione del Consorzio italiano autotrasporti liquidi . . . . . . Pag. 1465

Ministero del tesoro:
Medie dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1465
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . Pag. 1466
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1467

CONCORSI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Concorso per il conferimento di n. 70 assegni vitalizi (Previdenza per il personale civile e militare dello Stato) . Pag. 1467

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1468

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 116 DEL 27 SETTEMBRE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 19: **Cassa nazionale di previdenza - Società « Dante Alighieri »:** Prestito a premi - Obbligazioni sorteggiate nella 81ª estrazione del 30 giugno 1945. — **Municipio di Napoli:** Obbligazioni sorteggiate nella 65ª estrazione del 2 luglio 1945. — **Banca d'Italia - Credito fondiario della Banca nazionale del Regno (in liquidazione):** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Varese:** Obbligazioni sorteggiate il 10 luglio 1945. — Obbligazioni sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Torino:** Prestito Città di Torino anno 1914 - Obbligazioni sorteggiate il 19 luglio 1945. — Prestito Città di Torino anno 1933 - Obbligazioni sorteggiate il 19 luglio 1945. — **S.I.A.D. - Società Italiana Acetilene e Derivati, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1945. — **S.B.O.A. - Società Bergamasca Ossigeno Azoto, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1945. — **S.P.A.D. - Società Produzione Acetilene Disciolto, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1945. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nei giorni 1° e 2 agosto 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Trieste:** Elenco delle obbligazioni del Prestito Città di Trieste dell'anno 1916 sorteggiate il 1° marzo 1945, e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, in Trento:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 luglio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Milano:** Obbligazioni del Prestito civico unificato 4 % sorteggiate nella estrazione del 10 e 11 luglio 1945. — **Tessitura meccanica Jacquard - Giuseppe Radaelli, in Monza:** Obbligazioni sorteggiate il 12 giugno 1945. — **Città di Monza:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, sede in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 13 agosto 1945. — **Comune di Tavernerio (Como):** Obbligazioni sorteggiate l'8 agosto 1945. — **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 13, 14 e 16 agosto 1945.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 576.

Abrogazione della legge 13 giugno 1942, n. 1063, relativa allo sgravio dei contributi unificati in agricoltura per le zone montane a scarso reddito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, concernente l'unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949, concernente le modalità di accertamento dei contributi predetti;

Vista la legge 13 giugno 1942, n. 1063, concernente l'esonero e la riduzione dei contributi unificati in agricoltura a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori per i terreni che si trovano in montagna o in altre zone elevate a scarso reddito;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 9/B, concernente la soppressione dei contributi a carico delle categorie professionali per la esposizione universale di Roma e per il disciolto partito nazionale fascista;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazioni dei rispettivi patrimoni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La legge 13 giugno 1942, n. 1063, concernente l'esonero e la riduzione dei contributi unificati a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli per i terreni che si trovano in montagna o in altre zone elevate a scarso reddito, è abrogata a decorrere dal 1° luglio 1945.

Art. 2.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — RICCI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 75. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 577.

Concessione di un contributo straordinario ai Comuni più bisognosi per l'arredamento dei seggi elettorali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 55;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'arredamento dei seggi elettorali può essere concesso dal Ministro per l'interno un contributo straordinario ai Comuni che non sono in grado di provvedervi con mezzi propri.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno occorrenti per l'attuazione del presente decreto che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 72. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 578.

Disposizioni per l'albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale e successive modificazioni;
Vista la legge 30 novembre 1939, n. 1886;
Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 123;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 123, concernente disposizioni provvisorie per le ammissioni all'albo degli appaltatori delle imposte di consumo, è abrogato.

Art. 2.

L'art. 4 della legge 30 novembre 1939, n. 1886, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo, è sostituito dal seguente:

« La commissione di cui al precedente art. 2 è costituita con decreto del Ministro per le finanze ed è composta:

a) del direttore generale dei servizi per la finanza locale, presidente;

b) del direttore capo della divisione comuni presso il Ministero dell'interno;

c) del direttore capo della divisione dell'albo degli appaltatori delle imposte di consumo presso il Ministero delle finanze;

d) di un ispettore superiore per i servizi della finanza locale;

e) di un esperto, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in rappresentanza della categoria degli appaltatori delle imposte di consumo.

Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un funzionario amministrativo del Ministero delle finanze di gruppo A e di grado non inferiore al 9°.

I componenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 73. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 579.

Corresponsione di assegni integrativi delle indennità di disoccupazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 6 e 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;
Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sulla assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la nuzialità e la natalità;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli aventi diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione, prevista dall'art. 19 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, è concesso, per il periodo di godimento di tale indennità, un assegno integrativo di L. 30 per ogni giornata di corresponsione dell'indennità stessa a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali, istituito con decreto Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

E' concesso inoltre a carico del Fondo stesso un assegno integrativo giornaliero di L. 5 per ogni figlio dell'avente diritto alla indennità predetta, cui spetti la maggiorazione di cui al 2° comma dell'art. 19 succitato.

Art. 2.

Gli assegni integrativi previsti dall'art. 1 sono corrisposti unitamente all'indennità giornaliera di disoccupazione con l'osservanza delle norme che disciplinano la corresponsione dell'indennità stessa e assorbono per i beneficiari degli assegni stessi e solo per il

periodo del loro godimento, l'indennità di caropane prevista per i disoccupati dal decreto legislativo 22 febbraio 1945, n. 38.

Essi decorrono per le indennità in corso di godimento, solo dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le giornate indennizzabili dalla data medesima.

Nulla è innovato alle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, numero 177, circa la facoltà di stabilire, con decreti Luogotenenziali, la misura degli assegni integrativi per le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria e i limiti e le condizioni per il diritto agli assegni stessi.

Art. 3.

Il contributo dovuto per l'anno 1945 al Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali è fissato per gli assegni integrativi previsti dal presente decreto nella misura del 4 % della retribuzione.

Il contributo è per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

L'obbligo del versamento del contributo predetto decorre dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 74. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 580.

Modificazioni al R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, sulla disciplina delle requisizioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, recante norme per la disciplina delle requisizioni, e il regolamento approvato con R. decreto 21 giugno 1941, n. 688, relativo al funzionamento del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 385, sull'istituzione dei Comitati giurisdizionali territoriali per le controversie in materia di requisizioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria ed il commercio, e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 30 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, è aggiunto il seguente comma:

« Se la requisizione cessa prima della scadenza convenuta o prorogata del contratto, il contraente che aveva l'uso o il godimento del bene requisito ha diritto a riavere tale uso o godimento, fino al termine convenuto o prorogato del contratto, alle stesse condizioni precedenti, salve le modificazioni legali eventualmente intervenute ».

Art. 2.

All'art. 57 del R. decreto predetto è aggiunto il seguente comma:

« Inoltre, per l'asportazione dall'immobile delle cose non comprese nell'ordine di requisizione, deve essere accordata al detentore dell'immobile medesimo un'indennità commisurata alle normali spese di trasporto nell'ambito dello stesso Comune ».

Art. 3.

All'art. 78 del R. decreto predetto è sostituito il seguente:

« Il Comitato giurisdizionale centrale è istituito con decreto Luogotenenziale, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, e ha sede in Roma.

Il Comitato è costituito:

da un magistrato di grado 3° dell'ordine giudiziario, presidente, e da sei magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in attività di servizio o a riposo, di cui due di grado non inferiore al 4° e quattro di grado non inferiore al 5°. Uno dei magistrati di grado non inferiore al quarto ha le funzioni di vice presidente;

da un membro designato dal Ministero degli affari esteri;

da un membro designato dal Ministero dell'interno;

da un membro designato dal Ministero delle finanze, che sia ingegnere o chimico;

da un membro designato dal Ministero del tesoro;

da un membro designato da ciascuno dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica;

da un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione;

da due membri designati dal Ministero dei lavori pubblici, di cui almeno uno ingegnere;

da un membro designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

da due membri di cui uno ingegnere designati uno dal Ministero dei trasporti ed uno dal Ministero delle poste e telecomunicazioni;

da un membro designato dal Ministero dell'industria e del commercio;

da un membro designato dal Ministero del lavoro;

da un rappresentante degli agricoltori, uno degli industriali, uno dei commercianti ed uno dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali.

I membri designati per la loro qualità di ufficiali delle forze armate o di funzionari dello Stato devono essere di grado non inferiore al 6°.

Con il decreto di istituzione si provvede altresì alla costituzione dell'ufficio di segreteria e a tutto quanto concerne il funzionamento del Comitato ».

Art. 4.

I due primi comma dell'art. 79 del decreto predetto sono sostituiti dai seguenti:

« I Comitati giurisdizionali territoriali sono competenti a decidere sulle controversie che non superino il valore di due milioni di lire, e non nascano da un provvedimento del Ministro o comunque di organi centrali.

Il valore deve essere indicato nel ricorso; qualora non sia indicato, si presume non superiore a due milioni di lire ».

Art. 5.

Al primo comma dell'art. 85 sono sostituiti i seguenti tre comma:

« Contro le decisioni dei Comitati giurisdizionali territoriali è ammesso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, ricorso al Comitato giurisdizionale centrale per motivi attinenti alla competenza e per violazione di legge.

Il Comitato centrale, se accoglie in tutto o in parte il ricorso per violazione di legge, pronuncia nel merito, premessi gli accertamenti di fatto ritenuti necessari.

Le decisioni del Comitato giurisdizionale centrale non sono soggette ad alcuna impugnazione, salvo il ricorso alle sezioni unite della Suprema Corte di cassazione ai sensi dell'art. 362 del Codice di procedura civile ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE GASPERI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 70. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 luglio 1945, n. 581.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica commerciale « Padre Reginaldo Giuliani » di Roma.

N. 581. Decreto Luogotenenziale 12 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola tecnica commerciale « Padre Reginaldo Giuliani » di Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 582.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione di due Benefici coadiutorali nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Camaiore (Lucca).

N. 582. Decreto Luogotenenziale 2 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Lucca in data 17 dicembre 1944, relativo alla erezione di due Benefici coadiutorali nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Camaiore (Lucca), i quali vengono anche autorizzati ad accettare il legato disposto dal fu cardinale Ermenegildo Pellegrinetti, consistente in immobili situati in territorio di Camaiore, località « La Lecciana » complessivamente valutati in L. 80.000.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 583.

Proroga della gestione commissariale del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari.

N. 583. Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene prorogata di altri tre mesi e cioè sino al 27 ottobre 1945, la gestione commissariale del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari, mantenendo l'avv. Mazzuca Emilio nell'incarico già assegnatogli.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1945

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1945.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia, n. 10261, del 1° giugno 1920, con il quale venne riconosciuto, a favore della signora Nicchiotti Ermenegilda in Papalini, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nella arella della posta di Frusta n. 14;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente si trovano nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi i signori Papalini Ermenegildo, Zita ed Assunta fu Giuseppe;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia, n. 10261, del 1° giugno 1920, è riconosciuto a favore dei signori Papalini Ermenegildo, Zita ed Assunta fu Giuseppe il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nell'arella della posta di Frusta n. 14.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1945

Il Ministro: GULLO

(1534)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Nomina dei commissari liquidatori di alcune Federazioni nazionali aderenti alla soppressa Confederazione degli industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina dei commissari liquidatori delle Federazioni nazionali, già aderenti alla soppressa Confederazione degli industriali;

Considerata la opportunità di affidare detto incarico agli stessi commissari liquidatori della soppressa Confederazione, nominati con decreto Ministeriale 23 gennaio 1945;

Decreta:

L'ing. Friggeri Fabio, il dott. Crocchi Guido e l'ing. Rivelli Nicola, commissari liquidatori della soppressa Confederazione degli industriali, sono nominati commissari liquidatori anche per le seguenti Federazioni nazionali disciolte, già aderenti alla Confederazione stessa:

1) Federazione nazionale degli industriali metallurgici;
2) Federazione nazionale degli industriali meccanici;
3) Federazione nazionale degli industriali dell'abbigliamento;
4) Federazione nazionale degli esercenti l'industria delle calzature e lavorazioni affini del cuoio;
5) Federazione nazionale degli esercenti l'industria conciaria;
6) Federazione nazionale degli industriali cotonieri;
7) Federazione nazionale degli industriali lanieri;
8) Federazione nazionale degli industriali della seta;
9) Federazione nazionale degli esercenti l'industria delle fibre tessili artificiali;
10) Federazione nazionale degli industriali del marmo pietre ed affini;
11) Federazione nazionale degli esercenti l'industria tessile varia;
12) Federazione nazionale degli industriali del cappello;
13) Federazione nazionale dei costruttori edili, imprenditori di opere ed industriali affini;
14) Federazione nazionale degli industriali del cemento, calce, gesso, manufatti in cemento e laterizi;
15) Federazione nazionale dei proprietari di fabbricati;
16) Federazione nazionale degli industriali del vetro e della stampa;
17) Federazione nazionale degli industriali dei prodotti chimici;
18) Federazione nazionale degli esercenti industrie alimentari ed agricole varie;
19) Federazione nazionale degli industriali delle acque gassate, birra, freddo e malto;
20) Federazione nazionale degli industriali dei vini, liquori ed affini;
21) Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori;
22) Federazione nazionale degli industriali della pesca;
23) Federazione nazionale degli industriali dello zucchero dei dolci e dell'alcole di prima categoria;
24) Federazione nazionale degli industriali del legno;
25) Federazione nazionale degli industriali del gas e degli acquedotti;
26) Federazione nazionale degli industriali della carta;
27) Federazione nazionale degli esercenti l'industria grafica ed affini;
28) Federazione nazionale degli industriali editori;
29) Federazione nazionale degli esercenti l'industria idrotermale;
30) Federazione nazionale degli esercenti industrie varie;
31) Federazione nazionale degli esercenti le industrie estrattive;
32) Federazione nazionale degli editori di giornali e delle agenzie di stampa;
33) Federazione nazionale degli industriali dello spettacolo;
34) Federazione nazionale delle aziende industriali municipalizzate;
35) Federazione nazionale degli armatori e degli ausiliari dell'armamento;
36) Federazione nazionale degli esercenti imprese di trasporti aerei;
37) Federazione nazionale degli esercenti imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna;
38) Federazione nazionale degli esercenti imprese di trasporti automobilistici;
39) Federazione nazionale delle aziende municipalizzate di trasporto;
40) Federazione nazionale degli esercenti imprese di comunicazioni elettriche;
41) Federazione nazionale degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari;
42) Federazione nazionale degli industriali della canapa, del lino e fibre affini;
43) Federazione nazionale degli artigiani.

Roma, addì 10 agosto 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1621)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6% del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3% per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1582)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione all'Istituto di previdenza e credito delle comunicazioni ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

L'Istituto di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, è autorizzato ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6% del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3 % per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1583)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 369;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

La Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6% del premio e accessori.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1584)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla Società anonima « Riunione Adriatica di sicurtà », con sede in Trieste, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima « Riunione Adriatica di sicurtà », con sede in Trieste, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

La Società anonima « Riunione Adriatica di sicurtà », con sede in Trieste, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6% del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3% per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1585)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana ad aprire una filiale a Pianello di Monteroberto (Ancona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, ente morale con sede in Fabriano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, ente morale con sede in Fabriano, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Pianello di Monteroberto (Ancona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1446)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1945.

Autorizzazione al Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena ad aprire una filiale a Vetto d'Enza (Reggio Emilia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco S. Geminiano e S. Prospero, società anonima con sede in Modena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco S. Geminiano e S. Prospero, società anonima con sede in Modena, è autorizzato ad aprire una propria dipendenza a Vetto d'Enza (Reggio Emilia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1447)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Stanz e Fischer », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Stanz e Fischer » (profumerie), con sede in Milano, via Tre Alberghi, 28, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Stanz e Fischer », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Zelaschi Pietro.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1431)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Lavanderia Sempione di Meyer C. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Lavanderia Sempione di Meyer C. », con sede in Milano, via E. Filiberto, 5, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Lavanderia Sempione di Meyer C. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Sampietro Guido.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1432)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Deko », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Deko » (prodotti chimici), Milano, via Lunigiana, 16, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Deko », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Busio Guido.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1433)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Agenzia italiana per la moda », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Agenzia italiana per la moda » (pubblicità), Milano, corso Venezia, 56, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Agenzia italiana per la moda », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Benoldi Alfredo, via Modrone, 18.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1434)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « S.A.R.M.U. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « S.A.R.M.U. », macchine utensili (rappresentanze), con sede in Milano, via Petrella n. 24, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « S.A.R.M.U. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Sommariva Desiderio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1435)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Sternheim Leo e De Riva », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Sternheim Leo e De Riva » (materiale per biciclette), con sede in Milano, viale dei Mille, 27, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Sternheim Leo e De Riva », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Moscheri Rinaldo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1522)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della S. A. « I.S.T.E.R. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;
Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. « I.S.T.E.R. » (cereali), con sede in Milano, via S. Paolo, 22, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La S. A. « I.S.T.E.R. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Danelli Mario.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1467)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Immobiliare Locati », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;
Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Societa anonima « Immobiliare Locati », con sede in Milano, via Belgioioso, 2, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « Immobiliare Locati » con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Rossi Agostino.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1413)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Lasa », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;
Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Lasa » (industria marmi), con sede in Milano, via Sotesina, n. 14, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « Lasa », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Francesco Finotti.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1414)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della « S.A.I. Martino Keller », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;
Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « S.A.I. Martino Keller » (prodotti chimici), con sede in Milano, via Vignati 5, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « S.A.I. Martino Keller », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Reggiori Claudio.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1415)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Società italiana Burco », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « Società italiana Burco » (ferramenta), con sede in Milano, piazza Cadorna n. 4, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita « Società italiana Burco » con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Mazzotta Antonio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1416)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Succ. Fischer & Rechsteiner », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « Succ. Fischer & Rechsteiner » (trasporti internazionali), con sede in Milano, via Valtellina n. 6, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita « Succ. Fischer & Rechsteiner », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Martinazzi Giovanni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1437)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1945.

Disposizioni sulla disoleazione dei semi oleosi e sul vincolo degli olii ricavati.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, sull'ordinamento ed attribuzioni del Ministero dell'alimentazione;

Ritenuta la opportunità di disciplinare la disoleazione di mandorle, noci, nocciole, girasole, colza, ravizzone, soia, arachide, sesami, vinaccioli, lino, cotone e germe di granturco, nell'interesse dell'approvvigionamento nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque intenda procedere, sia con mezzi propri che di terzi alla disoleazione di mandorle, nocciole, noci, girasole, colza, ravizzone, soia, arachide, sesami, vinaccioli, lino, cotone e germe di granturco, deve essere in possesso di apposita autorizzazione da richiedere alla Sezione provinciale dell'alimentazione competente per territorio con domanda nella quale deve essere indicato, oltre il nome e cognome del richiedente, la capacità produttiva, il sistema di estrazione e l'ubicazione dello stabilimento di lavorazione.

L'autorizzazione di cui al precedente comma deve essere richiesta anche per le eventuali successive operazioni di idrogenazione ed emulsione degli olii prodotti.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo viene concessa per la lavorazione in stabilimenti che, a giudizio degli organi periferici del Ministero dell'alimentazione, abbiano idonea attrezzatura e che non attendono all'estrazione e raffinazione degli olii di oliva.

Art. 3.

Gli olii semplici e gli olii e i grassi idrogenati ed emulsionati di cui al precedente art. 1 sono vincolati presso gli stabilimenti di produzione e debbono essere ceduti od utilizzati in conformità alle destinazioni disposte dal Ministero dell'alimentazione a mezzo dei suoi organi periferici.

Art. 4.

Gli stabilimenti autorizzati alla estrazione dell'olio a norma del precedente art. 1 debbono denunciare alle Sezioni provinciali dell'alimentazione competenti per territorio entro il giorno 5 ed il 20 di ogni mese, la quantità di olio prodotto nella seconda quindicina del mese precedente o nella prima quindicina dello stesso mese.

Copia della denuncia deve essere inviata direttamente anche all'Ispettorato regionale dell'alimentazione competente per territorio.

I dati della denuncia di cui al precedente comma debbono essere desunti da un registro di carico e scarico degli olii prodotti da tenersi presso gli stabilimenti stessi e sottoposto al controllo del Ministero dell'alimentazione.

Le registrazioni in carico e scarico debbono corrispondere ai quantitativi di olio rispettivamente prodotti o ceduti a seguito di regolare assegnazione. Il carico deve inoltre trovare corrispondenza con le registrazioni fatte ai fini fiscali.

Art. 5.

Tutti coloro che comunque detengano a scopo di commercio olio di mandorle, nocciole, noci, girasole, colza, ravizzone, soia, arachide, sesami, vinaccioli, lino, cotone e germe di granturco, e relativi olii e grassi idrogenati ed emulsionati debbono, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, denunziare alla Sezione provinciale dell'alimentazione competente per territorio le giacenze degli olii e grassi predetti risultanti alla mezzanotte della data predetta, specificando l'uso al quale si intendono destinare i prodotti.

La cessione o la utilizzazione delle giacenze di cui al precedente comma non può essere effettuata senza apposita autorizzazione della Sezione provinciale dell'alimentazione competente per territorio da richiedersi dal titolare della merce.

Art. 6.

Con successivo provvedimento saranno emanate le disposizioni sui prezzi degli olii di cui al presente decreto.

Art. 7.

Ai coltivatori produttori dei semi oleosi di cui all'art. 1 che avvieranno direttamente agli stabilimenti di disoleazione detti prodotti è concesso di ritirare dagli stabilimenti stessi una quota di olio per uso familiare, in eccedenza alla normale razione, nella misura di kg. 2 per ogni quintale di seme consegnato, fino ad un massimo di kg. 5 per ciascuna persona di famiglia convivente a carico.

Lo svincolo per il ritiro dell'olio di cui al precedente comma deve essere autorizzato dalla competente Sezione provinciale dell'alimentazione previo rilascio da parte degli interessati delle dichiarazioni dello stabilimento di estrazione attestante i quantitativi di semi effettivamente consegnati ad essi e degli Uffici comunali statistico-economici dell'agricoltura attestante che i semi stessi sono stati prodotti dal richiedente.

Art. 8.

Il vincolo di cui al precedente art. 3 si estende anche agli olii di seme importati dall'estero, che debbono essere denunziati direttamente al Ministero dell'alimentazione che dispone sulla relativa destinazione.

Art. 9.

E' abrogata ogni disposizione che comunque contrasti con quelle di cui al presente decreto.

Art. 10.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 settembre 1945

Il Ministro: MOLÈ

(1636)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Sostituzione del commissario governativo per la gestione del Consorzio italiano autotrasporti liquidi

Con decreto Ministeriale del 1° settembre 1945, l'avv. Filiberto Gigli è stato nominato commissario governativo per la gestione del Consorzio italiano autotrasporti liquidi, con sede in Roma, in sostituzione del sig. Pezzino Giovanni, dimissionario, e fino alla costituzione del Consiglio generale del Consorzio.

(1542)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 settembre 1945 - N. 199

Belgio	L.	2,2845
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
Olanda	»	37,7435
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Rendita 3,50 % 1906	»	107,50
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	75 —
Id. 5 % 1935	»	97,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,30
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,45
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,45
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,75

Media dei cambi e dei titoli del 25 settembre 1945 - N. 200

Belgio	L.	2,2845
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
Olanda	»	37,7435
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Rendita 3,50 % 1906	»	107,90
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	75 —
Id. 5 % 1935	»	97,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,30
Id. 5 % 1936	»	97,65
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,45
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,90

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(1ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 %	107318	Campi Pancari Rosina di Filippo, moglie di Terranova Terlato Giovanni di Giovambattista, dom. a Vittoria (Siracusa), vincolata	8000 —
Id.	109394	Leoni Ambretta fu Vito, minore sotto la patria potestà della madre Volterra Gilda fu Gustavo, ved. Leoni, dom. a Firenze	170 —
Id.	167507	Maragliano Rosa di Antonino, moglie di Grillo Angelo, dom. a Licata (Agrigento), vincolata	5000 —
Id.	13947	Urso Angelina fu Giuseppe, nubile, interdetta sotto la tutela di Navarra Carlo, dom. in Licata (Girgenti)	10.000 —
Id.	31628	Urso Angela fu Giuseppe, ecc. come sopra	5000 —
Cons. 3,50 % (1906)	853818	Ferrara Elisa fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Oddone Maria, dom. a Napoli	140 —
Id.	313337	Conforti Evelina di Alessandro, nubile, dom. in Firenze, vincolata	350 —
Pr. Red. 3,50 %	256834	Asilo infantile di Mazara del Vallo (Trapani)	70 —
Id.	464618	Rauso Angela di Gaetano, moglie di Falcone Raffaele, dom. a Littoria, vincolata	458,50
Id.	229926	De Benedictis Carmela di Antonio, moglie di Chironna Giuseppe, dom. ad Altamura (Taranto)	269,50
Id.	402959	Panetta Giulia di Giovanni, moglie di Crescenzo Eugenio, dom. a Napoli	1120 —
Id.	236925	Cassa comunale di credito agrario di Vallelunga (Caltanissetta)	175 —
Id.	154921	Palermo Patera Eleonora fu Benedetto, moglie di Rosario Granozzi, dom. a Partanna (Trapani), vincolata	1816,50
Rend. 5 %	114265	Martini Benedetta di Angelantonio, dom. a Frosinone, vincolata	2500 —
Id.	138279 Per la proprietà e usufrutto	Luciani Antonio di Francesco, dom. a Messina, con usufrutto a favore di Arena Laura fu Guglielmo, ved. Luciani	1250 —
Id.	138280 Come sopra	Guglielmo Leone fu Ruggero, dom. a Roma, con usufrutto come sopra	1250 —
Id.	167696	Fondazione Unione Militare per il 12° Corpo di armata sede in Palermo	5280 —
Id.	194443	Ferrone Mario fu Umberto, minore sotto la patria potestà della madre Ricciardi Maria fu Francesco, ved. Ferrone, dom. a Capua (Napoli)	600 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 %	6993	Cassa scolastica del Regio liceo « Torquato Tasso » di Salerno	430 —
Id.	6964	Come sopra	25 —
Id.	6969	Come sopra	1000 —
Id.	6976	Come sopra	300 —
Id.	6977	Come sopra	670 —
Id.	6978	Come sopra	75 —
Id.	6980	Come sopra	50 —
Id.	6971	Cassa scolastica del Regio liceo « Tasso » di Salerno	700 —
Id.	122828	Cassa scolastica del Regio liceo « T. Tasso » di Salerno	250 —
Id.	141227	Pallecchi Liliana fu Quirino, minore sotto la patria potestà della madre Belenchia Stella, ved. Pallecchi, dom. a Roma	700 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 13 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1554)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 16.

In conformità degli articoli 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % (1949):

Serie		n.		di L.	
Serie	*E*	n.	153,	di L. 20.000	1.000
»	*F*	»	67,	di » 4.000	200
»	*F*	»	68,	di » 6.000	300
»	*P*	»	25,	di » 60.000	3.000

intestati a Santoro Ermelinda fu Luigi, moglie di Di Sapia Gennaro, vincolati per dote, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi degli articoli 15 del regolamento e 16 del decreto legislativo Luogotenenziale avanti citati, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 17 maggio 1945

Il direttore generale: POTENZA

(749)

CONCORSI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per il conferimento di n. 70 assegni vitalizi (Previdenza per il personale civile e militare dello Stato)

E' aperto il concorso per il conferimento di n. 70 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) con decorrenza dal 1° gennaio 1946.

Possono partecipare al concorso le seguenti categorie di persone, qualora ad esse non sia stato già liquidato, nè spetti più l'assegno vitalizio a carico dell'Opera di previdenza, ovvero altro assegno o pensione a carico dello Stato o di enti pubblici, nè siano titolari di rivendita di generi di privativa:

a) impiegati civili di ruolo dello Stato cessati dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove, senza pensione, di impiegati civili di ruolo dello Stato, purchè il matrimonio sia avvenuto prima della cessazione dal servizio del marito;

c) figli d'impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano orfani di ambo i genitori, senza pensione (figli minorenni, orfani ed orfane nubili maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili che abbiano compiuto il 40° anno di età) purchè il matrimonio dell'impiegato sia avvenuto prima della cessazione dal servizio;

d) genitori di ex impiegati civili di ruolo dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti i dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e rispettivi familiari — per i quali provvede altra istituzione — nonchè gli insegnanti elementari cessati dal servizio prima del 1° settembre 1942 e loro familiari.

Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre 1945 alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Lima 51 Roma, ovvero ad un ufficio provinciale dell'Ente stesso.

Le domande devono indicare il preciso domicilio del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) atto notorio municipale, redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti:

a) la situazione di famiglia del concorrente o la situazione della famiglia paterna, quando si tratti di orfani; di ciascun membro della famiglia dell'impiegato, anche non convivente, dovranno indicarsi:

lo stato civile,
la professione,
la condizione economica,
lo stipendio o il salario,
la residenza;

b) che l'aspirante non è titolare di rivendita di generi di privativa e non gode assegno fisso a carico dello Stato o di enti pubblici;

3) stato di servizio dell'impiegato;

4) certificato dell'ufficio delle imposte nel cui distretto il concorrente ha il domicilio, attestante se e per quali redditi il concorrente stesso sia iscritto nei ruoli dei contribuenti alle imposte dirette.

Devono inoltre, a corredo della domanda, essere esibiti:

dagli ex impiegati:

a) il decreto di cessazione dal servizio;

b) una dichiarazione della competente Amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto;

c) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo all'eventuale conferimento dell'indennità per una volta tanto;

dalle vedove:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio;

b) l'estratto dell'atto di morte del marito;

c) il cerificato di conservata vedovanza;

d) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla concessione dell'indennità per una volta tanto;

e) atto notorio municipale comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa della concorrente;

f) gli estratti degli atti di nascita di tutti i figli minorenni;

dagli orfani:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;

b) l'estratto dell'atto di morte del padre;

c) l'estratto dell'atto di morte della madre;

d) se donne, il certificato di stato libero;

e) il decreto o i decreti con cui la Corte dei conti o il Ministero dal quale dipendeva l'impiegato abbia liquidato l'indennità per una volta tanto o la pensione all'uno o all'altro dei genitori, oppure un certificato della Corte dei conti o del Ministero stesso contenente tali attestazioni;

f) trattandosi di orfani minorenni, il verbale di nomina del tutore;

g) trattandosi di orfani maggiorenni inabili, un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile al lavoro;

dai genitori:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio;

b) l'estratto dell'atto di nascita e di quello di morte dell'iscritto;

c) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità una volta tanto a favore dell'impiegato, o eventualmente a favore della vedova;

d) un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto il concorrente sia inabile al lavoro.

Istanza, e documenti sono esenti dalle tasse di bollo (art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22).

Roma, addì 25 settembre 1945

Il commissario: FERDINANDO CARBONE

(1642)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 4 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 settembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1637)

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto Ministeriale 7 settembre 1945 (Vincolo e conferimento del 25 % della produzione di concentrato di pomodoro della campagna 1945) contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 18 settembre 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 24 settembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1643)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.